

SENATO DELLA REPUBBLICA - LEGISLATURA XVI

Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-08706

Pubblicato il 20 novembre 2012, nella seduta n. 837

[PERDUCA](#) , [PORETTI](#) - Al Ministro della giustizia. -

Premesso che:

domenica 11 novembre 2012, in una nota trasmissione televisiva, il Ministro in indirizzo, rispondendo ad una domanda sugli istituti a custodia attenuata per detenute madri (Icam), ha accennato alla recente approvazione di un decreto che avrebbe finalmente reso possibile la stipula di convenzione tra amministrazione penitenziaria e Regioni per l'individuazione di strutture da dedicare a tali istituti;

il decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 2012, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 62 del 2011, definisce le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette;

lo stesso decreto sottolinea la profonda diversità tra gli Icam e la case famiglia protette, sottolineando che la realizzazione di queste ultime "rappresenta uno snodo fondamentale per la piena applicazione della legge 62/11 in quanto consente ai destinatari della norma, qualora sprovvisti di riferimenti materiali ed abitativi, di evitare *in toto* l'ingresso in strutture penitenziarie, seppure a custodia attenuata quali gli Icam";

considerato che:

al contrario degli Icam, che, pur con caratteristiche più adeguate alla detenzione di genitori con bambini piccoli, rientrano pienamente nel circuito penitenziario, solo le case famiglia protette possono essere considerate delle misure alternative al carcere;

mentre per gli Icam vi è un significativo stanziamento economico, la concreta realizzazione delle case famiglia protette, non potendo comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è del tutto ipotetica e ricade interamente sugli enti locali;

agli interroganti risulta che il Ministro in indirizzo nell'intervista televisiva menzionata, pur citando il decreto, non fa alcun riferimento alle case famiglia protette che costituiscono l'oggetto del decreto medesimo;

rilevato inoltre che non è stata ancora data risposta all'interrogazione dell'11 aprile 2012 (4-07250) a firma degli interroganti, sui medesimi temi,

si chiede di sapere:

se siano stati approvati o siano allo studio provvedimenti normativi di rango regolamentare sugli istituti a custodia attenuata per detenute madri;

se il Governo non condivida la necessità di rendere quanto prima applicabile, nella sua interezza, la legge n. 62 del 2011, anche alla luce di quanto stabilito dalla Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, con la sentenza n. 541 del 28 marzo 2012, dando completa attuazione al piano straordinario

penitenziario con la previsione di apposita regolamentazione degli Icam e conferimento delle relative risorse di funzionamento;

come il Governo intenda impiegare la dotazione di 11,7 milioni di euro, prevista dall'art. 5 della legge n. 62, per la realizzazione degli Icam;

come, nella distribuzione degli Icam sul territorio nazionale, il Governo intenda rispettare il principio della territorialità della pena, connaturato alla sua funzione rieducativa e richiamato dall'art. 42 della legge sull'ordinamento penitenziario, di cui alla legge n. 354 del 1975;

se vi sia un procedimento attraverso il quale una determinata struttura di cura o di assistenza possa essere considerata una "casa famiglia protetta" ai sensi della legge n. 62 del 2011 e, in caso affermativo, quale sia tale procedimento;

se il Ministro in indirizzo intenda stipulare con gli enti locali "convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette", come previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 62 del 2011, e, in caso affermativo, entro quali tempi e secondo quali criteri.